

Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane
e per le informazioni bibliografiche (ICCU)

Dichiarazione di principi internazionali di catalogazione

Introduzione

La Dichiarazione di Principi – comunemente nota come “Principi di Parigi” – fu approvata dalla Conferenza internazionale sui principi di catalogazione nel 1961¹. L’obiettivo di servire come base per la standardizzazione internazionale della catalogazione è stato sicuramente raggiunto: la maggior parte dei codici di catalogazione, elaborati da allora in poi in tutto il mondo, ha seguito i Principi rigorosamente o almeno a un grado elevato.

Dopo oltre quarant’anni è diventato ancor più auspicabile condividere un insieme comune di principi internazionali di catalogazione, considerato che catalogatori e utenti utilizzano OPAC (Online Public Access Catalogues) di tutto il mondo. Ora l’IFLA, all’inizio del ventunesimo secolo, si è assunta l’impegno di adeguare i Principi di Parigi a obiettivi adatti a cataloghi online di biblioteche e non solo a questi. Il primo obiettivo è servire l’interesse degli utenti del catalogo.

Questa Dichiarazione sostituisce ed estende i Principi di Parigi dalle sole opere testuali a tutti i tipi di materiali e dalla sola scelta e forma della registrazione a tutti gli aspetti dei dati bibliografici e di autorità utilizzati nei cataloghi di biblioteca. Essa comprende non solo i principi e gli obiettivi (cioè le funzioni del catalogo), ma anche le regole guida che dovrebbero essere inserite nei codici di catalogazione di tutti i paesi e indicazioni sulle funzionalità di ricerca e recupero.

La Dichiarazione tratta i seguenti punti:

1. Ambito di applicazione
2. Principi generali
3. Entità, attributi e relazioni
4. Obiettivi e funzioni del catalogo

Traduzione a cura di: Carlo Bianchini (Università di Udine), Maria De Panicis (Biblioteca nazionale centrale di Roma), Mauro Guerrini (Università di Firenze), Cristina Magliano (ICCU), Paola Manoni (Biblioteca Apostolica Vaticana).

¹ *International Conference on Cataloguing Principles (Paris, 1961): report*, London: International Federation of Library Associations, 1963, p. 91-96. Disponibile anche in: *Library Resources and Technical Services*, vol. 6 (1962), p. 162-167; e *Statement of principles adopted at the International Conference on Cataloguing Principles, Paris, October, 1961*, Annotated edition, with commentary and examples by Eva Verona, London : IFLA Committee on Cataloguing, 1971.

5. Descrizione bibliografica
6. Punti di accesso
7. Elementi di base per le funzionalità di ricerca

La Dichiarazione si fonda sulle grandi tradizioni catalografiche del mondo² e sul modello concettuale di *Functional Requirements for Bibliographic Records* (FRBR) dell'IFLA³.

È auspicabile che la Dichiarazione possa incrementare la condivisione internazionale di dati bibliografici e di autorità e guidare gli estensori di regole di catalogazione nel loro impegno per l'elaborazione di un codice di catalogazione internazionale.

1. Ambito di applicazione

I principi enunciati sono concepiti come guida allo sviluppo di codici di catalogazione. Si applicano a dati bibliografici e di autorità e a cataloghi correnti di biblioteca. Possono applicarsi anche a bibliografie e archivi di dati creati da biblioteche, archivi, musei e altre istituzioni.

Essi intendono fornire un approccio coerente alla catalogazione, descrittiva e per soggetto, di qualsiasi tipo di risorsa bibliografica.

2. Principi generali

Diversi principi guidano la costruzione di codici di catalogazione.⁴ Il principio fondamentale è l'interesse dell'utente.⁵

2.1. Interesse dell'utente. Le decisioni adottate nel creare le descrizioni e le forme controllate dei nomi quali punti di accesso vanno prese tenendo presente l'utente;

2.2. Uso comune. Il lessico usato nelle descrizioni e nei punti di accesso deve concordare con quello della maggioranza degli utenti;

² Charles A. Cutter, *Rules for a dictionary catalog*, 4th ed., rewritten. Washington, D.C.: Government Printing Office, 1904; Shiyali Ramamrita Ranganathan, *Heading and canons*, Madras [India]: S. Viswanathan, 1955; Seymour Lubetzky, *Principles of Cataloging: Final Report. Phase I: Descriptive Cataloging*, Los Angeles, Calif.: University of California, Institute of Library Research, 1969.

³ *Functional Requirements for Bibliographic Records. Final Report*, München, Saur, 1998 (IFLA UBCIM publication new series, vol. 19). Disponibile in linea sul sito web dell'IFLA: <<http://www.ifla.org/VII/s13/frbr>> (settembre 1997, emendata e corretta nel febbraio 2008). Il modello FRBR sarà presto esteso con i *Functional Requirements for Authority Data* (FRAD) e *Functional Requirements for Subject Authority Data* (FRSAD), edizione italiana: *Requisiti funzionali per record bibliografici: rapporto conclusivo*, IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records, approvato dallo Standing Committee dell'IFLA Section on Cataloguing, edizione italiana a cura dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, Roma: ICCU, 2000.

⁴ Basati sulla letteratura professionale, soprattutto di Ranganathan e Leibniz come riportati da Elaine Svenonius, *The Intellectual Foundation of Information Organization*, Cambridge: Mass., MIT Press, 2000, p. 68. Per quanto riguarda i thesauri di voci di soggetto, ci sono ulteriori principi da applicare, ma ancora non sono stati inseriti in questa dichiarazione.

⁵ I principi da 2.2 a 2.9 non sono disposti in un ordine particolare.

2.3. Presentazione. Le descrizioni e le forme controllate dei nomi delle entità per i punti di accesso devono essere basate sul modo in cui ciascuna entità descrive se stessa.

2.4. Accuratezza. L'entità descritta deve essere rappresentata fedelmente;

2.5. Sufficienza e necessità. Nelle descrizioni e nelle forme controllate dei nomi per i punti di accesso, devono essere inclusi solo gli elementi necessari per soddisfare l'utente e indispensabili per identificare in modo univoco un'entità;

2.6. Significatività. I dati devono essere bibliograficamente significativi;

2.7. Economia. Se per raggiungere uno scopo esistono modalità alternative, la preferenza deve essere data a quella che contribuisce maggiormente all'economia complessiva (vale a dire al costo minore o all'approccio più semplice);

2.8. Coerenza e Standardizzazione. Le descrizioni e la creazione dei punti di accesso devono essere il più possibile normalizzate. Ciò consente una maggiore coerenza, che a sua volta rende più facile la condivisione dei dati bibliografici e di autorità;

2.9. Integrazione. Le descrizioni per tutti i tipi di materiali e per le forme controllate dei nomi delle entità devono basarsi il più possibile su regole comuni.

Le regole di un codice di catalogazione devono essere sostenibili e non arbitrarie. Si conviene che in alcuni casi questi principi potrebbero contraddirsi a vicenda e che all'occorrenza si adotterà una soluzione sostenibile e pratica.

3. Entità, attributi e relazioni

Un codice di catalogazione deve tenere conto delle entità, attributi e relazioni definite nei modelli concettuali dell'universo bibliografico.⁶

3.1. Entità nelle registrazioni bibliografiche

Possono essere rappresentate con dati bibliografici e di autorità le seguenti entità:

- Opera
- Espressione
- Manifestazione
- Esemplare⁷
- Persona
- Famiglia
- Ente⁸
- Concetto
- Oggetto

⁶ I modelli concettuali dell'IFLA sono FRBR, FRAD e FRSAD.

⁷ Opera, espressione, manifestazione ed esemplare costituiscono le entità del Gruppo 1 descritte nel modello FRBR.

⁸ Persona, famiglia ed ente costituiscono le entità del Gruppo 2 descritte nel modello FRBR e FRAD.

Evento
Luogo.⁹

3.2. Attributi

Gli attributi che identificano ciascuna entità devono essere usati come dati.

3.3. Relazioni

Le relazioni bibliograficamente significative fra le entità devono essere identificate.

4. Obiettivi e funzioni del catalogo¹⁰

Il catalogo deve essere uno strumento efficiente ed efficace che consente all'utente:

4.1. di *trovare* risorse bibliografiche in una raccolta come risultato di una ricerca basata sugli attributi o sulle relazioni delle risorse:

4.1.1. per *trovare* una singola risorsa

4.1.2. per *trovare* insiemi di risorse che rappresentino:

tutte le risorse che appartengono alla stessa opera

tutte le risorse che incorporano la stessa espressione

tutte le risorse che esemplificano la stessa manifestazione

tutte le risorse associate a una determinata persona, famiglia o ente

tutte le risorse su un determinato soggetto

tutte le risorse definite secondo altri criteri (come lingua, luogo di pubblicazione, data di pubblicazione, tipo di contenuto, tipo di supporto, ecc.),

di solito utilizzati per selezionare ulteriormente i risultati della ricerca

4.2. di *identificare* una risorsa bibliografica o un agente (cioè, avere conferma che l'entità descritta in una registrazione corrisponda a quella cercata o distinguere fra due o più entità con caratteristiche simili);

4.3. di *selezionare* una risorsa bibliografica appropriata alle necessità dell'utente (cioè, scegliere una risorsa che risponda ai requisiti posti dall'utente per quanto riguarda formato, contenuto, supporto, ecc. oppure rifiutare una risorsa in quanto inadeguata alle proprie esigenze);

4.4. di *acquisire* o *ottenere* accesso a un esemplare descritto (cioè, fornire informazioni che consentano all'utente di ottenere un esemplare mediante acquisto, prestito, ecc. o di accedere a un esemplare in modalità elettronica, tramite una connessione in linea a una fonte remota); oppure di accedere, acquisire o ottenere dati di autorità o bibliografici);

4.5. di *navigare* in un catalogo e al di fuori (cioè tramite la disposizione logica dei dati bibliografici e di autorità e la presentazione di chiare modalità per muoversi, compresa la presentazione delle relazioni fra opere, espressioni, manifestazioni, esemplari, persone, famiglie, enti, concetti, oggetti, eventi e luoghi).

⁹ Concetto, oggetto, evento e luogo costituiscono le entità del Gruppo 3 descritte nel modello FRBR. Qualsiasi entità può essere interessata da una relazione di soggetto con un'opera.

¹⁰ Le funzioni 4.1 – 4.5 sono basate su: Elaine Svenonius, *The intellectual foundation of information organization*, Cambridge, MA : MIT Press, 2000, p. 18.

5. Descrizione bibliografica

5.1. In generale, per ogni manifestazione deve essere creata una descrizione bibliografica distinta.

5.2. Una descrizione bibliografica deve basarsi tipicamente su un esemplare che rappresenta la manifestazione e può includere attributi propri dell'opera(e) e dell'espressione(i) incorporate.

5.3. I dati descrittivi devono basarsi su uno standard definito a livello internazionale.¹¹

5.4. Le descrizioni possono essere a vari livelli di completezza, in funzione delle finalità del catalogo o dell'archivio bibliografico. L'utente deve ricevere informazioni sul livello di completezza.

6. Punti di accesso

6.1. Norma generale

I punti di accesso per il recupero di dati bibliografici e di autorità devono essere formulati seguendo i principi generali (vedi 2. Principi generali). Essi possono essere controllati o non controllati.

6.1.1. I punti di accesso controllati devono essere forniti per le forme autorizzate e varianti dei nomi di entità come persone, famiglie, enti, opere, espressioni, manifestazioni, esemplari, concetti, oggetti eventi e luoghi. I punti di accesso controllati forniscono la coerenza necessaria per raggruppare le registrazioni bibliografiche per insiemi di risorse.

6.1.1.1. Le registrazioni di autorità devono essere costruite per controllare le forme autorizzate dei nomi, le forme varianti e gli identificatori usati come punti di accesso.

6.1.2. I punti di accesso non controllati possono essere forniti come dati bibliografici per nomi, titoli (per esempio, il titolo proprio che si trova sulla manifestazione), codici, parole chiave, ecc. non controllati nelle registrazioni di autorità.

6.2. Scelta dei punti di accesso

6.2.1. Si devono includere come punti di accesso a una **registrazione bibliografica** i punti di accesso autorizzati delle opere e delle espressioni (controllati) incorporate nella risorsa, i titoli delle manifestazioni (di solito non controllati) e i punti di accesso controllati dei creatori delle opere.

6.2.1.1. Enti come creatori: Un ente deve essere considerato creatore delle opere che esprimono il pensiero o l'attività collettiva dell'ente, o se la formulazione del titolo, unitamente alla natura dell'opera, implica chiaramente che l'ente è responsabile collettivamente del contenuto dell'opera.

6.2.2. Devono essere inoltre creati punti di accesso a registrazioni bibliografiche per le forme controllate dei nomi di persone, famiglie, enti e soggetti ritenuti importanti per trovare e identificare la risorsa bibliografica che si sta descrivendo.

¹¹ Per la comunità bibliotecaria, lo standard definito a livello internazionale è l'*International Standard Bibliographic Description*.

6.2.3. Si devono includere come punti di accesso a una registrazione di autorità la forma autorizzata e le forme varianti del nome dell'entità.

6.2.4. Ulteriori accessi possono essere creati tramite nomi di entità correlate.

6.3. Punti di accesso autorizzati

Il punto di accesso autorizzato per il nome di un'entità deve essere registrato in una registrazione di autorità che contiene anche gli identificatori per l'entità e le forme varianti del nome. Può essere necessario un punto di accesso autorizzato come forma di visualizzazione automatica.

6.3.1. I punti di accesso autorizzati devono essere costruiti in base a uno standard.

6.3.2. Lingua e scrittura dei punti di accesso autorizzati

6.3.2.1. Se i nomi sono stati espressi in diverse lingue e/o scritture, la preferenza per il punto di accesso autorizzato per il nome deve essere data alle informazioni che si trovano sulla manifestazione dell'opera espressa nella lingua e scrittura originale;

6.3.2.1.1. ma se la lingua e la scrittura originali non sono normalmente usate nel catalogo, il punto di accesso autorizzato può basarsi su forme presenti in manifestazioni o in fonti di riferimento in una lingua e scrittura più adatta agli utenti del catalogo.

6.3.2.1.2. Quando possibile, si deve fornire l'accesso nella lingua e scrittura originali, tramite un punto di accesso autorizzato, o una forma autorizzata o variante del nome.

6.3.2.2. Nel caso si preferisse traslitterare, si deve seguire uno standard internazionale di conversione dei caratteri.

6.3.3. Scelta del punto di accesso autorizzato

Il nome preferito come punto di accesso autorizzato per un'entità deve basarsi sul nome che identifica l'entità in modo coerente, o perché si trova più frequentemente sulle manifestazioni o perché è un nome accolto e appropriato agli utenti del catalogo (per esempio, "nome convenzionale") nella forma che si trova nelle fonti di riferimento.

6.3.3.1. Scelta del punto di accesso autorizzato per persona, famiglia, ente
Se una persona, famiglia, o ente usa vari nomi o forme varianti dei nomi, si deve scegliere un solo nome o una sola forma del nome come punto di accesso autorizzato per ciascuna entità distinta.

6.3.3.1.1. Se si trovano forme varianti del nome nelle manifestazioni e/o nelle fonti di riferimento, e questa variante non si basa su differenti presentazioni dello stesso nome (per esempio, forme brevi o complete), si deve attribuire la preferenza:

6.3.3.1.1.1. a un nome comunemente conosciuto (o convenzionale) piuttosto che al nome ufficiale, se questo è indicato, oppure:

6.3.3.1.1.2. al nome ufficiale se non esiste un nome comunemente conosciuto o convenzionale.

6.3.3.1.2. Se un ente ha usato in periodi successivi nomi diversi che non possono essere considerati come varianti minori dello stesso nome, ciascuna entità identificata da un cambiamento significativo del nome deve essere considerata una nuova entità. I relativi dati di autorità per ciascuna entità devono essere collegati, di solito creando una relazione fra le forme autorizzate precedenti e successive dei nomi dell'ente.

6.3.3.2. Scelta del punto di accesso autorizzato per opera e espressione

Se un'opera ha molti titoli, si deve preferire un solo titolo come base del punto di accesso autorizzato per l'opera/espressione.

6.3.4. Forma del nome per i punti di accesso autorizzati**6.3.4.1. Forma dei nomi di persona**

Se il nome di una persona è costituito da più parole, la scelta della prima parola del punto di accesso autorizzato deve essere determinata in base alle convenzioni del paese e della lingua maggiormente associate a quella persona, come si trova nelle manifestazioni o nelle fonti di riferimento.

6.3.4.2. Forma dei nomi di famiglia

Se il nome di una famiglia è costituito da più parole, la scelta della prima parola del punto di accesso autorizzato deve essere determinata in base alle convenzioni del paese e della lingua maggiormente associate a quella famiglia, come si trova nelle manifestazioni o nelle fonti di riferimento.

6.3.4.3. Forma dei nomi di enti

Per i punti di accesso autorizzato di un ente il nome deve essere dato in forma diretta, come si trova nelle manifestazioni o nelle fonti di riferimento, eccetto:

6.3.4.3.1. se l'ente è parte di un'autorità giurisdizionale o territoriale, il punto di accesso autorizzato deve includere la forma correntemente usata del nome del territorio interessato, nella lingua e scrittura più adatte alle necessità degli utenti del catalogo;

6.3.4.3.2. se il nome dell'ente implica subordinazione, o funzioni subordinate, o è insufficiente per identificare l'ente subordinato, il punto di accesso autorizzato deve iniziare con il nome dell'ente superiore.

6.3.4.4. Forme di nomi di opere/espressioni

Un punto di accesso autorizzato per un'opera, espressione, manifestazione o esemplare può essere un titolo che può presentarsi da solo, oppure un titolo associato al punto di accesso autorizzato per il creatore o i creatori dell'opera.

6.4. Nomi varianti e forme varianti del nome

Qualunque nome si scelga come punto di accesso autorizzato, i nomi varianti e le forme del nome varianti devono essere inserite per l'accesso controllato.

7. Elementi di base per le funzionalità di ricerca**7.1. Ricerca**

I punti di accesso sono gli elementi delle registrazioni bibliografiche che: 1) provvedono al recupero adeguato delle registrazioni bibliografiche e di autorità e delle risorse bibliografiche a esse collegate e, 2) limitano i risultati della ricerca.

7.1.1. Strumenti di ricerca

Nomi, titoli e soggetti devono poter essere cercati e recuperati tramite qualsiasi meccanismo disponibile in un dato catalogo di biblioteca o archivio di dati bibliografici (per forma completa dei nomi, per parole-chiave, per frasi, per troncamento, per identificatore, ecc.)

7.1.2. Punti di accesso indispensabili

I punti di accesso indispensabili sono quelli basati sui principali attributi e relazioni di ciascuna entità nella registrazione bibliografica o di autorità.

7.1.2.1. I punti di accesso indispensabili per le **registrazioni bibliografiche** sono:

- punti di accesso autorizzati per il nome del creatore, o del primo creatore nominato, quando ve ne sia più di uno;
- il punto di accesso autorizzato per l'opera/espressione (che può includere il punto di accesso autorizzato per il creatore)
- il titolo proprio, o il titolo attribuito alla manifestazione
- l'anno (o gli anni) di pubblicazione o emissione della manifestazione
- termini di soggetto controllati e numeri di classificazione per l'opera
- numeri standard, identificativi e "titoli chiave" dell'entità descritta.

7.1.2.2. I punti di accesso indispensabili per le **registrazioni di autorità** sono:

- il nome autorizzato o il titolo dell'entità
- gli identificatori per l'entità
- i nomi varianti e le forme varianti del nome o il titolo per l'entità.

7.1.3. Punti di accesso aggiuntivi

Attributi da altre aree della descrizione bibliografica o della registrazione di autorità possono servire da punti di accesso facoltativi o da meccanismi di filtro o di limitazione nel caso vengano recuperate grandi quantità di registrazioni.

7.1.3.1. Nelle **registrazioni bibliografiche** questi attributi includono, in modo non limitativo:

- nomi di creatori, oltre il primo
- nomi di persone, famiglie o enti in ruoli diversi da quello di creatore (per esempio, esecutori)
- titoli varianti (per esempio, titoli paralleli, titoli dell'intitolazione)
- identificatori della registrazione bibliografica
- lingua dell'espressione incorporata nella manifestazione
- luogo di pubblicazione
- tipo di contenuto
- tipo di supporto.

7.1.3.2. Nelle **registrazioni di autorità** questi attributi includono, in modo non limitativo:

- nomi o titoli di entità correlate
- identificativi delle registrazioni di autorità.

7.2. Recupero

Se la ricerca individua diverse registrazioni con lo stesso punto di accesso, le registrazioni devono essere visualizzate in un ordine logico utile all'utente del catalogo, preferibilmente in base a uno standard significativo alla lingua e alla scrittura del punto di accesso.